



COMUNE DI FORMIA

Provincia di Latina

SETTORE 2 - SVILUPPO ECONOMICO, AFFARI GENERALI, PERSONALE E TRANSIZIONE DIGITALE

DETERMINAZIONE

Nr. 2189 Del 29/12/2021

OGGETTO	Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale delle categorie - anno 2021
----------------	---

Dirigente del Settore Responsabile del Procedimento (RUP) **LIVORNESE TIZIANA**
: **LIVORNESET**

OGGETTO:	Costituzione del fondo delle risorse decentrate per il personale delle categorie - anno 2021
-----------------	---

IL DIRIGENTE

Richiamata integralmente la determinazione dirigenziale n. 1953 in data 30 novembre 2020 con la quale si è proceduto alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2020 per il personale non dirigente conformemente alla disciplina dettata dagli articoli 67 e 68 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali sottoscritto il 21 maggio 2018;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 2 dicembre 2021 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le direttive generali alla delegazione trattante di parte pubblica per l'anno 2021 in merito alla contrattazione collettiva integrativa decentrata;

Evidenziato che con la stessa deliberazione, tra l'altro, si è incaricato il dirigente competente per le Risorse umane di operare, a seguito della verifica del ricorrere di tutte le condizioni previste, l'incremento del fondo ai sensi delle norme di cui all'articolo 67, comma 4, del CCNL del 21.05.2018 relativamente all'anno 2021;

Dato atto che l'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75 prevede che: *"... a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016"*;

Rilevato che il comma 7 del citato articolo 67 del CCNL 2016/2018 conferma che la quantificazione del fondo delle risorse decentrate deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'articolo 23, comma 2 del D.Lgs. n. 75/2017;

Richiamato a tal proposito il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 recante *"Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione"*, convertito in legge 11 febbraio 2019, n. 12 che, all'articolo 11, recita testualmente: *"In ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non opera con riferimento: a) agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

Tenuto conto dei consolidati orientamenti della Corte dei Conti, del Ministero dell'Economia e delle Finanze nonché dell'ARAN relativamente alla costituzione del fondo ed in particolare all'individuazione delle diverse voci delle risorse decentrate che soggiacciono alle prescrizioni per il rispetto dei limiti soglia individuati, da non superare nei diversi esercizi finanziari di riferimento;

Visto l'articolo 33, comma 2, del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58, applicabile a far data dal 1 gennaio 2020, nel quale si dispone: *"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018"*;

Preso atto che in data 17 marzo 2020 è stato emanato il relativo D.P.C.M. attuativo, nella cui premessa si legge: *"Rilevato che il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2 del decreto*

legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018”;

Richiamata inoltre la Circolare congiunta dei Ministeri dell'Interno, dell'Economia e Finanze e della Pubblica Amministrazione in data 13 maggio 2020 relativa al suddetto articolo 33, comma 2 del D.L. 34/2019 nella quale a tal proposito si specifica quanto segue: *“Ciò significa che il predetto limite iniziale non è oggetto di riduzione in caso di cessazioni superiori alle assunzioni di personale a tempo indeterminato in vigenza del richiamato art. 33 del decreto-legge n. 34/2019”;*

Vista la nota prot. 179877 del 1 settembre 2020 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ha fornito orientamenti applicativi sulla nuova disciplina in materia di limiti al salario accessorio del personale, indirizzi confermati con nota prot. 12454 del 15 gennaio 2021:

- il fondo da prendere in considerazione per la determinazione del valore medio pro capite è costituito dalle risorse decentrate dell'anno 2018 valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite del salario accessorio;
- per “personale in servizio al 31 dicembre 2018” si intendono i destinatari del fondo delle risorse decentrate (valutato al netto delle poste variabili che non rilevano ai fini della verifica del limite) compreso, a titolo esemplificativo, il personale a tempo determinato, il personale con rapporto di lavoro part-time, il personale comandato presso l'amministrazione che accede al fondo, ed escluso il personale comandato esternamente all'amministrazione che non vi accede, ecc...);
- la quantificazione dell'incremento di unità di personale in servizio nell'anno di riferimento è determinata, a seguito di opportune verifiche operate a consuntivo, dalla differenza tra il numero di cedolini stipendiali effettivamente erogati nell'anno di riferimento diviso 12 (numero dei dipendenti su base annua) e le *corrispondenti* unità di personale in servizio al 31 dicembre 2018, arrotondate al secondo decimale ove necessario;
- va preso in considerazione ai fini dell'adeguamento in aumento o in diminuzione del limite, unicamente il personale con contratto a tempo indeterminato che accede alle risorse accessorie, escludendo pertanto, diversamente dai conteggi indicati per la valorizzazione del valore medio pro-capite, il personale con contratto a tempo determinato;

Verificata la documentazione agli atti del servizio Risorse umane ed in particolare i dati raccolti ed elaborati per la rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165- Conto annuale del personale relativamente agli anni 2018 e 2020;

Evidenziato che, operando sulla base delle indicazioni fornite dalla RGS così come sopra riportate, la consistenza del personale a tempo indeterminato in servizio nel corso dell'anno 2021, analogamente a quella dell'anno 2020, risulta inferiore a quella dell'anno 2018;

Preso atto pertanto che, in relazione a tutto quanto sopra riportato, per l'anno 2021 non ricorrono le condizioni per dover modificare in aumento o in diminuzione il limite di cui all'articolo 23, comma 2, del d.lgs. 25 maggio 2017, n. 75;

Dato atto inoltre che nel corso dell'anno corrente si è proceduto a riconoscere al personale della Polizia Locale i compensi spettanti alle altre forze di polizia in relazione allo svolgimento del servizio di ordine pubblico, in particolare in relazione alle disposizioni della competente Questura nell'ambito delle misure di controllo e contenimento dell'epidemia per il COVID-19;

Evidenziato che le relative risorse sono a carico di un'altra amministrazione in quanto vengono rimborsate all'ente, previa rendicontazione, da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo e sono erogabili solamente alla parte limitata di dipendenti che svolge effettivamente tali attività;

Considerato pertanto che le stesse risorse non vanno conteggiate nel tetto per il salario accessorio in quanto risultano rispettati i parametri dettati dalla deliberazione delle sezioni riunite di controllo della Corte dei Conti n. 51/2011;

Richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 113 in data 2 ottobre 2017 con la quale, tra l'altro, si è proceduto alla rideterminazione del fondo delle risorse decentrate dell'anno 2016;

Visto l'allegato prospetto relativo alla costituzione del fondo per il corrente anno 2021 nel quale sono dettagliatamente riportate le singole voci che lo compongono e si dà atto del rispetto del limite soglia riferito all'anno 2016;

Evidenziato che, nell'ambito delle risorse variabili, è stato necessario rideterminare in riduzione l'importo dei compensi relativi alle risorse derivanti da sanzioni per violazione del Codice della Strada al fine di rispettare il limite complessivo del salario accessorio del citato d.lgs. 75/2017;

Precisato che, analogamente a quanto avvenuto per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, in sede di contrattazione decentrata si dovrà procedere alla decurtazione del fondo in sede di utilizzo dello stesso per un importo di € 51.095,40 quale recupero delle somme per errata costituzione ed utilizzo dello stesso negli anni precedenti;

Dato atto che gli importi da inserire nel fondo relativi alle risorse non integralmente utilizzate negli anni precedenti saranno determinati successivamente all'effettiva erogazione delle varie voci di salario accessorio ancora da liquidare;

Dato atto, altresì, del rispetto di tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti relativamente al contenimento delle spese di personale, come evidenziato negli atti di programmazione del fabbisogno di personale (deliberazioni di Giunta Comunale n. 61/2021 e n. 143/2020);

Evidenziato che la spesa conseguente, ivi compresa quella relativa al 1,2% del monte salari 1997, è già stata prevista nei relativi stanziamenti del bilancio di previsione dell'Ente;

Ritenuto pertanto di dover procedere in merito;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 40-bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m., il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva decentrata integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge verrà effettuato dall'Organo di revisione-economico finanziaria dell'Ente;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del d.lgs. 267/00;

Preso atto che la presente determinazione necessita del visto di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Ritenuta propria la competenza in merito, ai sensi degli artt. 107, 169 e 183/9 del d.lgs. 18 agosto 2000;

DETERMINA

Per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono integralmente richiamate,

1. di prendere atto della deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 2 dicembre 2021 con la quale sono stati definiti gli indirizzi e le direttive generali per l'anno 2021 in merito alla contrattazione collettiva integrativa decentrata;
2. di procedere alla costituzione del fondo delle risorse decentrate per l'anno 2021 per il personale non dirigente, come da prospetto allegato alla presente determinazione che forma parte integrante e sostanziale;
3. di specificare che le singole voci componenti il fondo sono espressamente previste dai contratti nazionali di lavoro vigenti o da specifiche norme di legge, che nella loro determinazione ci si è rigorosamente attenuti alle norme contenute negli stessi e che lo stanziamento complessivo non comporta oneri aggiuntivi rispetto a quanto previsto negli strumenti di programmazione economico-finanziaria dell'Ente;
4. di precisare che, analogamente a quanto avvenuto per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020, nell'ambito del procedimento di contrattazione integrativa decentrata si dovrà procedere alla decurtazione del fondo in sede di utilizzo dello stesso per un importo pari ad € 51.095,40 quale quale recupero delle somme per errata costituzione ed utilizzo dello stesso negli anni precedenti;
5. di dare atto che la presente determinazione potrà produrre i suoi effetti solo a seguito dell'acquisizione del necessario parere da parte dell'Organismo di revisione economico-finanziaria dell'ente, per quanto di propria competenza;
6. di specificare che le somme relative alle voci retributive fisse e ricorrenti vengono impegnate di volta in volta in quanto caratterizzate da una dinamica retributiva predefinita dalle norme vigenti e che all'impegno di spesa per le indennità aventi carattere occasionale si procederà in conformità al principio contabile 5.2 di cui al d.lgs. 118/2011;
7. di dare atto che, nelle more della sottoscrizione del contratto, verranno accantonate le risorse necessarie attraverso gli stanziamenti di bilancio sui quali non è possibile assumere impegni ed effettuare pagamenti, riservandosi di impegnare le spese relative al trattamento accessorio e premiale negli esercizi in cui verranno liquidati;
8. di precisare che la presente determinazione *necessita* del visto di regolarità contabile in quanto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;
9. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. n. 267/2000;
10. di dare atto che la presente determinazione viene pubblicata all'Albo on line dell'Ente per quindici giorni consecutivi ed altresì nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL DIRIGENTE
SETTORE SVILUPPO ECONOMICO, AFFARI
GENERALI, PERSONALE E TRANSIZIONE DIGITALE
DOTT.SSA TIZIANA LIVORNESE

DETERMINAZIONE N. 2189 DEL 29/12/2021

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA

IL DIRIGENTE RILASCIA Visto POSITIVO
Vista la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria
(art. 151 comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.)

NOTE:

Formia, li 29-12-2021

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
SERVIZI FINANZIARI**

Daniele Rossi

*Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.
da Daniele Rossi*